Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 28 dicembre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1968, n. **1256**.

Norme regolamentari per la disciplina della devoluzione delle somme accantonate presso il fondo di previdenza di cui alla legge 5 febbraio 1951, n. 127, per il personale a contratto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1951, n. 127;
Vista la legge 2 marzo 1953, n. 429;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1368;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione del fondo di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, provvede entro l'anno finanziario 1968, a completare il versamento diretto al Tesoro dello Stato delle somme accantonate e corrispondenti ai contributi affluiti fino al 15 maggio 1956 sui conti individuali « A » e « B », di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, pertinenti al personale degli uffici del lavoro, inquadrato nei ruoli organici, con decreto ministeriale del 16 maggio 1956, ai sensi dell'art. 36 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Per il restante personale, inquadrato successivamente, per effetto dei decreti ministeriali in data 1° agosto 1957, 20 aprile 1961 e 15 luglio 1964, sarà provveduto altresì al versamento al Tesoro dello Stato, entro lo stesso anno finanziario 1968, delle altre somme accantonate, nei conti individuali, rimasti operanti, nell'ambito della legge 6 febbraio 1951, n. 127, per il personale di cui trattasi, fino alle singole date di adozione dei provvedimenti di inquadramento.

Il Ministero del tesoro, per il completamento dei versamenti, finora già effettuati dal fondo, in conformità della corrispondente determinazione annuale contemplata nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, provvederà alla relativa variazione per il 1968, in base al definitivo accertamento dell'ultima rata delle somme accantonate da versare.

Detto accertamento verrà effettuato dal collegio dei revisori del fondo e comunicato attraverso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Il collegio dei revisori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, assicurerà, attraverso l'esame delle situazioni contabili, la definizione e la esatta attribuzione delle eventuali partite sospese e di quelle a carattere provvisorio (conti d'ordine), anche ai fini della compilazione del rendiconto complessivo di chiusura della gestione di devoluzione accertando quindi gli incrementi netti patrimoniali, afferenti ai conti individuali di cui all'art. 1, per effetto degli investimenti disposti in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, o comunque effettuati fino all'atto della estinzione dei conti stessi, avvenuta a seguito dell'inquadramento in ruolo del personale, alle date indicate nell'art. 1.

Detti incrementi netti devono comprendere tutte le somme riscosse a titolo di interessi per il loro intero ammontare, fino all'esaurimento delle relative operazioni di investimento indicate nel comma precedente.

La somma complessiva, detratta la quota di interessi sui prestiti pari al 4,50 per cento volontariamente accantonata, ed eccedente quella espressamente prevista per le spese di gestione del servizio, verrà comunicata attraverso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero del tesoro e da questo iscritta nello stato di previsione dell'entrata per il 1969, ed il fondo di previdenza provvederà al suo versamento, in aggiunta a quelli in conto capitale di cui all'articolo precedente.

La rimanente parte, corrispondente sia agli interessi dei prestiti, concessi in via di assistenza al personale, che alle sopravvenienze nette per effetto degli impieghi comunque disposti dopo l'inquadramento in ruolo, o a qualsiasi titolo acquisite nel corso del piano di ammortamento, è destinata al riscatto del servizio prestato prima dell'inquadramento stesso, ai fini della buonuscita, in conformità alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, secondo le modalità indicate nel seguente art. 3.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione del fondo di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, ai fini del trattamento di buonuscita del personale già iscritto al fondo, e comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore del regolamento medesimo, concorderà con l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato (ENPAS), attraverso una apposita convenzione, le modalità particolari per il riscatto delle anzianità di servizio, prestato presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione prima dell'inquadramento in ruolo, a norma e con le modalità, in quanto applicabili, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Avuto riguardo ai versamenti al Tesoro dello Stato contemplati negli articoli precedenti e necessari per completare i riscatti a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ai fini della pensione, nella convenzione di cui al primo comma del presente articolo sarà previsto un adeguato piano di ammortamento per il complessivo ammontare delle somme dovute in ragione delle anzianità riscattabili.

La convenzione contemplerà il versamento direttamente all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato (ENPAS) da parte del fondo di previdenza dell'importo complessivamente determinato per il riscatto delle convenute anzianità di servi-

zio del personale, tenuto conto della graduale disponibilità delle somme destinate a tale scopo e nei limiti di tale disponibilità.

In relazione all'impegno predetto la convenzione contemplerà altresì il diritto alla liquidazione integrata dalla buonuscita in favore del personale a mano a mano che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore della convenzione stessa, fermo restando peraltro, per i singoli interessati, la facoltà di avvalersi, in quanto applicabili, delle norme di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, per i periodi di servizio non riscattabili ai sensi del precedente comma.

Analogo diritto alla liquidazione integrata dovrà altresì essere previsto per il personale che cesserà dal servizio fra la data di entrata in vigore del presente regolamento e quella della convenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1968

SARAGAT

LEONE — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 35. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1257**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « L'Istituto conferisce le seguenti lauree:

1) Laurea in scienze politiche per l'oriente;
2) Laurea in lingue e civiltà orientali;
3) Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale;
4) Laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale;
5) Laurea in lingua e letterature slave;
6) Laurea in scienze politiche per l'Europa orientale ».

Art. 8. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « Sono annessi alla facoltà i seguenti seminari:

1) Seminario di arabistica ed islamistica;
2) Seminario di semitistica;
3) Seminario di africanistica;
4) Seminario di turcologia;
5) Seminario di iranistica;
6) Seminario di indianistica;
7) Seminario di sinologia;
8) Seminario di yamatologia;
9) Seminario di russo;
10) Seminario di filologia slava;
11) Seminario di studi finno-ugrici;
12) Seminario di studi balcanici e del sud-est europeo;
13) Seminario di tedesco e filologia germanica (comprende anche olandese);
14) Seminario di lingue e letterature nordiche;
15) Seminario di lingua e letteratura inglese;
16) Seminario di letteratura nord-americana;
17) Seminario di studi francesi;
18) Seminario di spagnolo;
19) Seminario di portoghese;
20) Seminario di glottologia;
21) Seminario di fonetica sperimentale;
22) Seminario di studi storici;
23) Seminario di geografia ed etnologia;
24) Seminario di studi giuridici e sociali e degli ordinamenti dei Paesi socialisti;
25) Seminario di archeologia orientale;
26) Seminario di filologia romanza ».

Art. 15. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « La durata del corso per ciascuna laurea è di quattro anni. Nei successivi capi II, III, IV, V, VI e VII sono indicati i rispettivi piani generali di studio per ciascuna sezione. Il consiglio di facoltà ne determina l'ordine anno per anno ».

Art. 17. — Nel corso di laurea in scienze politiche per l'oriente, gli insegnamenti fondamentali n. 4 della sezione Estremo oriente, n. 2 della sezione Vicino e Medio oriente e n. 7 comune alle due sezioni, assumono rispettivamente la seguente denominazione:

4) Religioni e filosofie dell'Estremo oriente;
2) Lingua e letteratura biennale (turco o persiano o lingue arie moderne dell'India o lingue del Pakistan o indonesiano o amarico o swahili);
7) Etnologia;

Nello stesso corso di laurea:

a) per la Sezione estremo oriente gli insegnamenti complementari di « storia dell'arte del Medio ed Estremo oriente » e di « storia delle missioni » sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo oriente;
storia e diritto delle missioni ».

b) per la Sezione vicino e medio oriente sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Archeologia del vicino oriente;

Storia del vicino oriente preislamico;

Lingue e letterature semitiche e non semitiche dell'Africa orientale.

Art. 18. — E' modificato nel senso che la denominazione dell'insegnamento di etnografia è mutata in quella di « Etnologia ».

Art. 23. — Nel corso di lauree in lingue e civiltà orientali, gli insegnamenti fondamentali n. 2) e n. 3) comuni alle tre sezioni, n. 9) della Sezione estremo oriente, n. 6) della Sezione vicino e medio oriente, n. 8) della sezione Africa assumono rispettivamente le seguenti denominazioni:

2) Etnologia;

3) Lingua russa o tedesca o francese (biennale);

9) Religioni e filosofie dell'Estremo oriente (biennale);

6) Lingua e letteratura quadriennale (arabo o turco o ebraico o persiano o lingue arie moderne dell'India o lingue del Pakistan);

8) Religioni ed istituzioni dei popoli dell'Africa.

Nello stesso corso di laurea:

a) per la Sezione estremo oriente gli insegnamenti di « Storia dell'arte del Medio ed Estremo oriente » e di « Storia delle missioni » sono soppressi mentre vengono istituiti i seguenti:

Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

Storia dell'arte dell'Estremo oriente;

Storia e diritto delle missioni;

Una materia della Sezione vicino e medio oriente.

b) per la Sezione vicino e medio oriente gli insegnamenti di « Storia dell'arte del Medio ed Estremo oriente » e di « Religioni e filosofie del Medio ed Estremo oriente » sono soppressi mentre vengono istituiti i seguenti:

Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

Storia dell'arte dell'Estremo oriente;

Religioni e filosofie dell'Estremo oriente;

Storia del Vicino oriente preislamico;

Storia dell'archeologia orientale;

Storia dell'India;

Religioni e filosofie dell'India;

Storia dell'Iran e dell'Asia centrale;

Religioni dell'Iran e dell'Asia centrale;

Dialettologia iranica;

Una materia della Sezione estremo oriente o della Sezione Africa;

Dialetti aramaici;

Suderabico;

Epigrafia islamica;

Lingua e letteratura copta.

c) per la sezione Africa l'insegnamento di « Storia delle missioni » viene soppresso mentre vengono istituiti i seguenti:

Storia e diritto delle missioni;

Lingue cuscitiche dell'Etiopia;

Una materia della Sezione vicino e medio oriente;

Lingua e letteratura copta.

Art. 27, relativo al corso di laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono titoli di ammissione al corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale, degli istituti tecnici di ogni tipo, compresi quelli femminili, nonchè il diploma della scuola di magistero professionale per la donna.

Gli insegnamenti fondamentali sono:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);

2) Lingua francese o inglese o tedesca (biennale);

3) Glottologia (biennale);

4) Storia moderna;

5) Storia dell'Europa orientale;

6) Geografia politica ed economica;

7) Lingua e letteratura quadriennale: ungherese o finlandese o greco moderno o albanese o bulgaro o macedone o serbo croato o sloveno;

8) Lingua e letteratura triennale: una delle lingue di cui al n. 7) non scelta come quadriennale o romeno (con inizio al secondo anno).

Sono insegnamenti fondamentali per il terzo e quarto anno di corso:

9) Filologia ugro-finnica (biennale), per gli iscritti al corso quadriennale di ungherese e di finlandese;

10) Filologia classica (biennale), per gli iscritti al corso quadriennale di greco moderno;

11) Filologia illirica (biennale), per gli iscritti al corso quadriennale di albanese;

12) Filologia slava (biennale), per gli iscritti al corso quadriennale di bulgaro o macedone o serbo croato o sloveno.

Sono insegnamenti complementari:

Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale;

Istituzioni di diritto pubblico;

Storia dell'arte dei Paesi europei;

Fonetica sperimentale;

Etnologia;

Lingua e letteratura latina (biennale) ».

Dopo l'art. 27, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli da 28 a 33 relativi all'istituzione dei corsi di laurea in lingue e letterature slave e in scienze politiche per l'Europa orientale, raggruppati sotto i capi V e VI nel modo seguente:

CAPO V

Laurea in lingue e letterature slave

Art. 28. — Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica e il diploma di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua francese o inglese o tedesca (biennale);

2) Glottologia (biennale);

3) Storia dell'Europa orientale (biennale);

4) Lingua e letteratura quadriennale: una lingua slava;

5) Lingua e letteratura triennale: una lingua slava non scelta come quadriennale.

E' insegnamento fondamentale per il terzo e il quarto anno di corso:

6) Filologia slava (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

Storia dell'arte;

Fonetica sperimentale;

Etnologia;

Lingue balcaniche;

Ungherese;

Finlandese;
Filologia ugro-finnica;
Filologia celtica;
Paleografia cirillica e glagolitica.

CAPO VI

Laurea in scienze politiche per l'Europa orientale

Art. 29. — Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica e il diploma di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura quadriennale (russo o polacco o bulgaro o ceco o slovacco o sloveno o serbo-croato);
2) Lingua e letteratura triennale (una delle lingue di cui al n. 1) non scelta come quadriennale);
3) Lingua biennale (francese o inglese);
4) Geografia politica ed economica;
5) Storia dell'Europa orientale (biennale);
6) Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale (biennale);
7) Istituzioni di diritto privato;
8) Istituzioni di diritto pubblico;
9) Diritto internazionale;
10) Storia dei trattati e politica internazionale;
11) Economia politica;
12) Politica economica.

Sono insegnamenti complementari:

Storia contemporanea;
Diritto consolare;
Sociologia;
Etnologia.

Art. 30. — Gli insegnamenti di geografia politica ed economica, di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto pubblico, di economia politica e di politica economica devono essere svolti con riferimento ai Paesi di cui si studiano le lingue.

Art. 31. — Gli insegnamenti linguistici comportano, al termine di ciascun anno, due esami scritti (uno di versione dalla lingua ed uno di versione nella lingua) ed uno orale.

Art. 32. — Tutti gli altri insegnamenti, sia annuali che pluriennali, comportano una prova orale alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 33. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, nonchè in almeno due insegnamenti complementari.

L'art. 34 (ex art. 28) sotto il capo VII, relativo al corso di laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale è modificato nel senso che i primi tre comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 34. — Il corso di laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale comprende le seguenti sezioni:

a) Romanza;
b) Germanica.

Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale, degli istituti tecnici di ogni tipo, compresi quelli femminili, nonchè il diploma della scuola di magistero professionale per la donna.

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti fondamentali per il primo ed il secondo anno di corso n. 2) comune alle due sezioni, n. 6) e n. 7) per la sezione romanza, e n. 8) per la Sezione germanica, assumono la seguente nuova denominazione:

2) Lingua e letteratura latina (biennale);
6) Lingua e letteratura quadriennale (francese o spagnolo o portoghese o romeno);
7) Lingua e letteratura triennale (una delle lingue di cui al n. 6) non scelta come quadriennale, con inizio al 2° anno);
8) Lingua biennale (francese o spagnolo o portoghese).

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di etnografia dell'Europa è soppresso mentre vengono aggiunti i seguenti:

Etnologia;
Filologia celtica;
Fonetica sperimentale;
Storia dei Paesi di lingua inglese.

Il titolo del capo VIII è mutato nel modo seguente: « Norme comuni ai corsi di laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale, in lingue e letterature slave ed in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale ».

Nello stesso capo VIII l'art. 38 (ex 32) è modificato nel modo seguente: « Per tutte le prove scritte di lingua del III e del IV anno non è consentito l'uso del vocabolario ».

Dopo l'art. 39 (ex 33), e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli 40 e 41:

Art. 40. — L'esame di lingua e letteratura latina comporta una prova orale alla fine del secondo anno.

Art. 41. — L'esame di filologia romanza può essere sostenuto soltanto dai candidati che abbiano già superato quello del secondo anno della lingua quadriennale.

Art. 45 (ex 37), è modificato nel senso che il primo comma è integrato nel modo seguente: « Possono iscriversi ai corsi di laurea di cui ai capi II, III, IV, V, VI e VII del titolo II coloro che siano in possesso di titoli conseguiti all'estero, presso scuole italiane riconosciute o presso istituti di istruzione ufficiale nello Stato straniero sempre che, per legge o su parere del consiglio di facoltà, tali titoli siano considerati equipollenti a quelli italiani validi per l'ammissione ai singoli corsi di laurea.

Art. 54 (ex 46), è abrogato e sostituito dal seguente: « Per ciascun esame che comporti prove scritte ed orali, le prove scritte sono indipendenti tra loro e rispetto a quella orale.

Pertanto, lo studente riprovato in una o più prove non sarà tenuto a ripetere quella o quelle eventualmente superate ».

L'art. 61 (ex 53) recante disposizioni transitorie è abrogato e sostituito dal seguente: « L'ordinamento didattico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 753, si applica a tutti gli studenti immatricolati a decorrere dall'anno accademico 1957-58, nonchè agli studenti immatricolati precedentemente che abbiano dichiarato di optare per esso. Questi ultimi saranno iscritti al corso corrispondente a quello da essi seguito, su giudizio del consiglio di facoltà, il quale deciderà anche sui casi speciali e sulle eventuali convalide di esami.

Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1956-57 che non abbiano optato per l'ordinamento

suddetto, potranno completare il loro corso di studi secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente, entro tutto l'anno accademico 1967-68. Trascorso tale termine si applicheranno anche ad essi le disposizioni del vigente statuto, con le modalità indicate nel precedente comma.

Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1965-66 all'indirizzo storico-politico del corso di laurea in lingue e civiltà orientali soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 926, che non optino per il nuovo ordinamento potranno completare il loro corso di studi secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 753.

Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1966-67 alla sezione slava e alla sezione balcanico-danubiana del corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, che non optino per il nuovo ordinamento, potranno completare il loro corso di studi secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 753 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 81. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **1258.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Grazia Deledda », di Usini.

N. 1258. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Grazia Deledda », di Usini (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1259.**

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde viene autorizzato ad acquistare dalla società « Immobiliare Fausta » S.p.a., con sede in Milano, per il prezzo di L. 681.500.000 il complesso immobiliare, sito in Milano, piazza Napoli, 35, destinato ad abitazioni civili, uffici, negozi ed autorimesse.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 44. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1260.**

Erezione in ente morale della fondazione « Istituto Cardinal Massaia », in Subiaco.

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Istituto Cardinal Massaia », con sede nel comune di Subiaco (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 50. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1261.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro apostolo e di S. Nicola di Bari, in comune di Civitella del Tronto.

N. 1261. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montalto e Ripatransone in data 24 febbraio 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Pietro apostolo, in contrada Colpagano del comune di Civitella del Tronto (Teramo), e di S. Nicola di Bari, in contrada Gabbiano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 52 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1262.**

Estinzione dell'opera pia « Orfanotrofio maschile », con sede in Fossombrone.

N. 1262. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Orfanotrofio maschile », con sede in Fossombrone (Pesaro-Urbino) viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale orfanotrofio femminile.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1968.

Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nella prima decade del mese di agosto 1968 e nel giorno 29 agosto 1968 hanno colpito alcuni comuni della provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali e artigiante colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nella prima decade del mese di agosto 1968 e nel giorno 29 ago-

sto 1968 hanno colpito i comuni di Brescia — limitatamente alle zone di S. Maria Bambina Foro Boario, Mompiano, S. Eufemia — Lumezzane, Bovezzo, Cortefranca, Rudiano, Botticino, Rovato, Castrezzato, Castelcovati, Ospitaletto, Nave, Caino, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Berlingo, Travagliato, Torbole Casaglia, Comezzano Cizzago, Quinzano d'Oglio, Sarezzo, Paderno Franciacorta, Tremosine limitatamente alla frazione di Campione, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nella prima decade del mese di agosto 1968 e nel giorno 29 agosto 1968 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Brescia:

Brescia, limitatamente alle zone di S. Maria Bambina Foro Boario, Mompiano, S. Eufemia, Lumezzane, Bovezzo, Cortefranca, Rudiano, Botticino, Rovato, Castrezzato, Castelcovati, Ospitaletto, Nave, Caino, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Berlingo, Travagliato, Torbole Casaglia, Comezzano Cizzago, Quinzano d'Oglio, Sarezzo, Paderno Franciacorta, Tremosine limitatamente alla frazione di Campione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1968
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 79

(12356)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, concernente la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Vista la lettera n. 181903 in data 18 settembre 1968, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato, come proprio rappresentante in seno al comitato in parola, il dott. Sebastiano Samperi, ispettore capo, quale membro supplente in sostituzione dell'ispettore generale dott. Enrico Gambelli;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Sebastiano Samperi, ispettore capo, è nominato membro supplente, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in seno al comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Enrico Gambelli.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1968

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1968
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 255

(12033)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1968.

Sostituzione di due membri della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1948 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Napoli;

Vista la nota n. 686 in data 23 febbraio 1968 con cui l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli comunica che a seguito del decesso del dott. Alberto Canape e del sig. Enrico Grasso, rappresentanti rispettivamente, in seno alla predetta commissione, l'Intersind e la Cisnal, le medesime organizzazioni hanno designato a sostituirli l'avv. Camillo Desideri Gaveglio ed il rag. Giuseppe Romano;

Decreta:

L'avv. Camillo Desideri Gaveglio ed il rag. Giuseppe Romano sono chiamati a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Napoli in sostituzione, rispettivamente, del dottor Alberto Canape e del sig. Enrico Grasso.

Roma, addì 6 novembre 1968

Il Ministro: BOSCO

(12025)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1968.

Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per gli ausiliari del traffico riuniti in organismi operanti in alcune provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Preso atto delle misure proposte nelle riunioni tenutesi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e la loro decorrenza per gli ausiliari del traffico riuniti in organismi operanti nelle provincie sottoelencate sono determinati come segue:

Ascoli Piceno:
Libera carovana facchini « Campiglione » - Fermo: giornate 10, decorrenza: 18 agosto 1967.

Foggia:
Carovana pressatori paglia - Foggia: giornate 20, decorrenza: 1° novembre 1967.

Latina:
Carovana facchini « S. Giovanni » - Formia: giornate 23, decorrenza: 1° ottobre 1966.

Messina:
Carovana « Folgore » carico e scarico merci - Saponara: giornate 22, decorrenza: 18 ottobre 1965.

Milano:
Carovana facchini « La Lodigiana » - Lodi: giornate 25, decorrenza: 1° giugno 1967.

Pesaro:
Piccola carovana facchini - carico e scarico prodotti ortofrutticoli Fano: giornate 21, decorrenza: 1° luglio 1967.

Reggio Emilia:
Gruppo facchini - Guastalla: giornate 21, decorrenza: 15 maggio 1967.

Siena:
Carovana facchini « Le Torri » San Gimignano: giornate 24, decorrenza: 1° ottobre 1967.

Viterbo:
Carovana facchini « La Nuova » - Capranica: giornate 18, decorrenza: 1° settembre 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 2 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12017)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dei versamenti dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte dai proprietari di fabbricati in provincia di Bari è determinato come segue:

Alloggio:			
capoluogo	L.	11.000	mensili
comune super. a 40.000 abitanti	»	9.000	»
comune infer. a 40.000 abitanti	»	5.000	»
Acqua	»	1.000	»
Luce	»	1.200	»
Riscaldamento (alloggio e guardiola):			
stabili con impianto centrale	»	2.500	»
stabili senza impianto centrale	»	1.800	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12013)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Autorizzazione alla società « Consulfida S.p.A. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Consulfida S.p.A. » con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Consulfida S.p.A. » con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GONELLA

(11979)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1968.

Modifica al decreto ministeriale 18 aprile 1968 riguardante la valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1968;

Ritenuta l'opportunità di apportare una variazione nel decreto ministeriale citato;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 aprile 1968 è così modificato:

Pubblici esercizi, imprese commerciali e imprese industriali:

Vitto: L. 9000 mensili (due pasti);

Alloggio: L. 1500 mensili.

Roma, addì 4 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12015)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali concessa alla officina farmaceutica della ditta « C.I. F.A. - Compagnia italiana farmaceutici ed affini », sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 629 in data 19 luglio 1956, con il quale la ditta « C.I.F.A. - Compagnia italiana farmaci ed affini » fu autorizzata ad attivare in Genova, piazzetta Andorlini n. 1, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali, limitatamente alle preparazioni in sciroppi;

Vista la comunicazione del medico provinciale di Genova del 30 luglio 1968 dalla quale risulta che la ditta sopra indicata ha cessato l'attività produttiva nella propria officina farmaceutica fin dal 31 dicembre 1967 e che successivamente ha trasferito in altra sede e ceduto i locali della propria officina ad altra ditta farmaceutica;

Ritenuto pertanto che nella fattispecie ricorrano gli estremi per la revoca della autorizzazione concessa con il decreto n. 629 in data 19 luglio 1956;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1927, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali concessa alla officina farmaceutica della ditta C.I.F.A. - Compagnia italiana farmaceutici ed affini, sita in Genova, piazzetta Andorlini n. 1, con il decreto A.C.I.S. n. 629 in data 19 luglio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(12121)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota dell'11 novembre 1968 con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che la popolazione del comune di Cologno Monzese ha superato i 30.000 abitanti;

Vista la pubblicazione annuale dell'Istituto centrale di statistica (volume XIII 1967) relativa al movimento naturale e migratorio della popolazione verificatosi nell'anno 1967;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il sindaco del comune di Cologno Monzese;

Decreta:

L'avv. Giacomo Cappalunga, sindaco del comune di Cologno Monzese, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(11925)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Monteleone Rocca Doria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1964, con la quale il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera del consiglio comunale n. 19 del 2 ottobre 1964;

Vista la delibera n. 11 del 18 ottobre 1968 — di cui la sezione del comitato di controllo di Sassari ha preso atto nella seduta del 12 novembre 1968 — con la quale il consiglio comunale ha deliberato di rinunciare alla citata istanza di concessione, e si è espresso per il conseguente passaggio all'Enel dell'impresa elettrica comunale;

Vista la domanda in data 29 novembre 1968 con la quale il comune di Montelone Rocca Doria, in esecuzione alla delibera sopra indicata, ha chiesto il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Montelone Rocca Doria (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(12039)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Lavoratori laterizi associati - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Collevalenza di Todi.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 28, 29, 31 ottobre 1968 alla società cooperativa « Lavoratori laterizi associati - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Collevalenza di Todi (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Lavoratori laterizi associati - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Collevalenza di Todi (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Augusto Paolillo in data 22 aprile 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Domenico De Salvo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: Bosco

(12065)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1968

(12040) p. *Il Ministro*: VINCELLI

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La famiglia proletaria » Società cooperativa a r. l., con sede in Gadesco Pieve Delmona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 25 ottobre 1968 alla società cooperativa « La famiglia proletaria » Società cooperativa a r. l., con sede in S. Marino, frazione di Gadesco Pieve Delmona (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « La famiglia proletaria » Società cooperativa a r. l., con sede in San Marino, frazione di Gadesco Pieve Delmona (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Mario Grossi in data 20 gennaio 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Nedo Bettoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

(12064) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Modifica del decreto ministeriale 24 settembre 1964, contenente norme per la concessione della riduzione d'imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*, punto 3), annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state stabilite le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Ritenuta l'opportunità di modificare la disposizione contenuta nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 24 settembre 1964;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 8 del decreto ministeriale 24 settembre 1964 è sostituito dal seguente:

« Il rilascio dei buoni agli enti di assistenza e di pronto soccorso, sempre nei limiti dell'assegnazione semestrale stabilita dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, viene effettuato per l'intero semestre.

Dei buoni rilasciati viene presa nota sulla denuncia di cui agli articoli 2 e 3 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12236)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Macello cooperativo fra allevatori e produttori carne destra Po », con sede in Villa Poma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1968 la società cooperativa « Macello cooperativo fra allevatori e produttori carne destra Po », con sede in Villa Poma (Mantova), costituita per rogito Breviglieri in data 21 marzo 1961, rep. 4389, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ghidelli Sergio.

(12023)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « fra reduci e combattenti per l'esercizio di lavori d'arte muraria in cemento armato e idraulici », con sede in Cingoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1968 il dott. Enzo Bilardo è stato nominato liquidatore della società cooperativa « fra reduci e combattenti, per l'esercizio di lavori d'arte muraria in cemento armato e idraulici », con sede in Cingoli (Macerata), costituita per rogito Borioni in data 10 maggio 1946 in sostituzione del sig. Ugolini Eugenio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12022)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione disposta dal comune di Montelibretti.

Con decreto ministeriale 300.9/1398 del 10 dicembre 1968, l'Opera per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Montelibretti (Roma), di un'area della superficie di mq. 145, sita in località « San Rocco » o « Mottanella » del comune medesimo, distinta in catasto al foglio n. 18, particella 37/6/6, del periziato valore di L. 362.500, da destinarsi alla costruzione di un consultorio materno.

(12125)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 470.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del nutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12218)

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di San Vito Lo Capo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.994.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12219)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Trebisacce (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.525.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12220)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di San Sosti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.967.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12221)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.805.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12222)

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Fabrizia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.332.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12223)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.048.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12224)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Corvara (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.546.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12225)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.639.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12226)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici consulenti e di specialisti delle Ferrovie dello Stato

Nel Bolletino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1968, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di 2 nuovi consulenti effettivi e di 11 nuovi specialisti effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nel citato Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

(12090)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 ottobre 1968: « Approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1ª (esplosivi) », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 dell'11 dicembre 1968, alla sigla: 1-C.I.1, ove è detto: « Nelle scatole o bustine i fiammiferi e gli . . . . . » leggasi: « Nelle scatole o bustine gli . . . . . ».

Alla sigla: 1-C.I.2, ove è scritto: « Nelle scatole e nelle bustine i fiammiferi e gli . . . . . » deve leggersi: « Nelle scatole o nelle bustine gli . . . . » ed in luogo di: « Le scatole e le bustine, in . . . . . » deve intendersi: « Le scatole o le bustine, in . . . . . ».

(12376)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8155 in data 4 dicembre 1968, il sig. Armando Cocco è stato confermato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso ed il sig. Gaetano De Sanctis è stato nominato vice presidente dell'ente stesso.

(12059)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto in sponda sinistra del fiume Piave, in comune di Moriago.

Con decreto 12 settembre 1968, n. 910, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un relitto in sponda sinistra del fiume Piave, segnato nel catasto del comune di Moriago (Treviso) alla sezione *A*, foglio n. 8, particella 25-*b*, di mq. 180 ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 gennaio 1965, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12113)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il lago di Como, in comune di Laglio

Con decreto 20 giugno 1968, n. 313, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il lago di Como, in comune di Laglio (Como), non censito in catasto, di mq. 252,96 ed indicato nella planimetria rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Como il 18 marzo 1967, in scala 1 : 2000; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12114)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto della roggia Rosa dei Molini, in Costabissara

Con decreto 20 giugno 1968, n. 10, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto sito in sinistra della roggia Rosa dei Molini, in Costabissara (Vicenza), segnato nel catasto del comune di Costabissara al foglio n. VII, sezione *A*, mappale 245 ½ di mq. 43, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 giugno 1963 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12112)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8190 in data 4 dicembre 1968, il prof. Paolo Tarantino è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

(12054)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8180 in data 4 dicembre 1968, il dott. Paolo Di Tullio è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

(12055)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8193 in data 4 dicembre 1968, il comm. Mario Platti è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia.

(12056)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siena

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8187 in data 4 dicembre 1968, il dott. Ubaldo Martinucci è stato nominato presidente dell'Istituto auonomo per le case popolari della provincia di Siena.

(12058)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8189 in data 4 dicembre 1968, il sig. Cesare Ciaffi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo.

(12045)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8196 in data 4 dicembre 1968 il comm. Ruggero Manfredi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

(12046)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8194 in data 4 dicembre 1968 il sig. Vincenzo La Fauci è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania.

(12047)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8195 in data 4 dicembre 1968 l'on. Domenico Cangialosi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trapani.

(12048)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8188 in data 4 dicembre 1968 il dott. Domenico Micucci è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

(12049)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7651 in data 10 dicembre 1968 il dott. Aldo Passigli è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(12050)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1968

1 Dollaro USA	623,955
1 Dollaro canadese	581,55
1 Franco svizzero	145,255
1 Corona danese	83,255
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	120,59
1 Fiorino olandese	172,60
1 Franco belga	12,495
1 Franco francese	126,165
1 Lira sterlina	1487,40
1 Marco germanico	156,02
1 Scellino austriaco	24,165
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	8,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 27 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,76	623,95	624,04	623,91	623,80	623,76	623,89	623,91	623,76	623,85
$ Can.	581,45	581,50	581 —	581,50	581 —	581,45	581,50	581,50	581,45	581,60
Fr. Sv.	145,20	145,20	145,15	145,29	145,10	145,20	145,28	145,29	145,20	145,22
Kr. D.	83,23	83,25	83,30	83,26	83,25	83,23	83,26	83,26	83,23	83,26
Kr. N.	87,35	87,35	87,38	87,37	87,35	87,35	87,3775	87,37	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,55	120,60	120,55	120,58	120,55	120,55	120,55	120,58	120,55	120,57
Fol.	172,88	172,82	172,95	172,83	172,75	172,88	172,84	172,83	172,88	173,10
Fr. B.	12,46	12,47	12,48	12,4750	12,44	12,46	12,47	12,4750	12,46	12,44
Franco francese	126,14	126,12	126,16	126,09	126,05	126,14	126,12	126,09	126,14	126,05
Lst.	1486,87	1487,60	1487,80	1487,65	1486,75	1486,87	1487,90	1487,65	1486,87	1487,10
Dm. occ.	156,01	156,01	156,07	155,98	156 —	156,05	155,93	155,98	156,01	156,06
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,17	24,1625	24,20	24,15	24,16	24,1625	24,15	24,16
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,85	21,70	21,80	21,80	21,85	21,80	21,82
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,9575	8,9550	8,95	8,95	8,95	8,9550	8,95	8,95

Media dei titoli del 27 dicembre 1968

Rendita 5 % 1935	106,50
Redimibile 3,50 % 1934	101,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,675
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1968

1 Dollaro USA	623,90
1 Dollaro canadese	581,50
1 Franco svizzero	145,285
1 Corona danese	83,26
1 Corona norvegese	87,374
1 Corona svedese	120,565
1 Fiorino olandese	172,835
1 Franco belga	12,472
1 Franco francese	126,105
1 Lira sterlina	1487,775
1 Marco germanico	155,955
1 Scellino austriaco	24,161
1 Escudo Port.	21,825
1 Peseta Sp.	8,952

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° novembre 1967 al 30 novembre 1967

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1/3-11-1967	4/6-11-1967	7-11-1967	8-11-1967	9-11-1967	10-11-1967	11/14-11-1967	15/16-11-1967	17-11-1967
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18-20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	30.112,50	30.112,50	30.112,50	30.487,50	30.487,50	30.487,50	30.487,50	30.487,50	30.487,50
ex 10.01	03, 08-11, 13, 17	Frumento duro	28.300,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	26.643,75	26.643,75	26.643,75	26.643,75
10.02	02, 03-04, 06, 07	Segala	23.018,75	23.018,75	23.018,75	23.643,75	23.643,75	23.643,75	23.643,75	23.643,75	23.237,50
10.03	01, 02, 03, 04 05-06, 09	Orzo	18.406,25 (*a*)	18.406,25 (*a*)	18.406,25 (*a*)	18.406,25 (*a*)	18.812,50 (*a*)	18.812,50 (*a*)	18.812,50 (*a*)	18.812,50 (*a*)	18.812,50 (*a*)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	15.412,50 (*a*)	15.412,50 (*a*)	15.412,50 (*a*)	16.756,25 (*a*)	16.756,25 (*a*)	16.318,75 (*a*)	15.287,50 (*a*)	15.287,50 (*a*)	15.287,50 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	22.737,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	21.487,50 (*a*)	21.487,50 (*a*)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granturco altro	22.737,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	22.237,50 (*a*)	21.487,50 (*a*)	21.487,50 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	7.531,25 (*a*)	7.531,25 (*a*)	7.531,25 (*a*)	7.531,25 (*a*)	7.531,25 (*a*)	7.531,25 (*a*)	7.531,25 (*a*)	7.531,25 (*a*)	6.906,25 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	19.775,00 (*a*)	19.775,00 (*a*)	19.337,50 (*a*)	19.337,50 (*a*)	19.337,50 (*a*)	19.337,50 (*a*)	19.337,50 (*a*)	18.962,50 (*a*)	18.962,50 (*a*)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	38.725,00	38.287,50	38.812,50	39.600,00	39.600,00	39.162,50	39.162,50	39.162,50	39.162,50
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	49.925,00	47.987,50	47.987,50	47.987,50	47.987,50	47.356,25	47.356,25	47.356,25	47.743,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	18/20-11-1967	21-11-1967	22-11-1967	23-11-1967	24-11-1967	25/27-11-1967	28-11-1967	29-11-1967	30-11-1967
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumen o tenero, spelta e frumento segalato	30.487,50	30.487,50	30.487,50	30.487,50	30.487,50	30.487,50	30.487,50	30.487,50	30.487,50
ex 10.01	03, 08, 11, 13, 17	Frumen o duro	26.643,75	26.643,75	26.643,75	26.643,75	26.643,75	26.643,75	31.550,00	30.768,75	31.268,75
10.02	02, 03, 04, 06, 07	Segala	23.237,50	23.237,50	23.893,75	23.143,75	23.143,75	22.768,75	22.768,75	23.518,75	22.612,50
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	18.812,50 (a)	22.375,00 (a)	20.906,25 (a)	20.531,25 (a)	21.250,00 (a)	21.250,00 (a)	21.250,00 (a)	21.250,00 (a)	21.625,00 (a)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	14.600,00 (a)	18.975,00 (a)	17.506,25 (a)	18.975,00 (a)	18.975,00 (a)	18.975,00 (a)	18.975,00 (a)	18.975,00 (a)	18.975,00 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granturco altro	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)	21.487,50 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	6.906,25 (a)	6.906,25 (a)	7.531,25	7.531,25 (a)	7.531,25 (a)	6.281,25 (a)	5.343,75 (a)	4.093,75 (a)	2.843,75 (a)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	18.962,50 (a)	18.587,50 (a)	18.587,50 (a)	18.587,50 (a)	18.587,50 (a)	18.587,50 (a)	18.587,50 (a)	18.587,50 (a)	19.337,50 (a)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01 A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75
11.01 B	07	Farine di frumento segalato	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75	45.093,75
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	38.593,75	38.593,75	39.950,00	38.900,00	38.900,00	38.375,00	38.375,00	39.425,00	38.156,25
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	47.743,75	47.743,75	47.743,75	47.743,75	47.743,75	47.743,75	54.962,50	53.750,00	54.525,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25	48.506,25

(a) Si applica una riduzione di lire 1 956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(10309)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti messi a concorso sono riservati agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro, nonchè a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di diploma di maturità classica o scientifica, o di diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato da una sezione commerciale di istituto tecnico della Repubblica. Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica), ed i diplomi degli istituti commerciali conferiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Possono, altresì, partecipare al presente concorso gli impiegati delle carriere esecutive del Ministero del tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni e rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, della legge 2 aprile 1958, n. 364, e della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, dei benefici a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio o rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione della amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

2) di sette anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vigente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritti pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

I) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico, per i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª, e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

II) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro;

III) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto;

4) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dello impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetti dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi, su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio o recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, sono tenute a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministro del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi, o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite) presenteranno, a seconda dell'arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200-Om., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860-Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, o il foglio matricolare.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati o internati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i

mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico e i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, e dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifasciti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini e residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ad eccezione delle vedove dei caduti di cui sopra, le quali presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichirato il godimento della pensione di guerra ai sensi dello art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani, le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro produrranno un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi aspiranti al collocamento.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi, del continente africano, di cui alle leggi 23 ottobre 1960, n. 1306, e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonchè i dipendenti comunque assunti o denominati, indicati nell'art. 1, comma secondo, del presente decreto, produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministro del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dello atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero, siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2 lettera *B*), n. 5, dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 2), dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

I militari indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 4), dovranno presentare una copia dello stato di servizio (se ufficiali) ovvero del foglio matricolare (se sottufficiali, graduati o militari di truppa) come precisato al successivo punto 7) del presente articolo;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I candidati di età inferiore agli anni ventuno presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i candi dati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tale caso essi dovranno indicare l'amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'istituto presso il quale il titolo fu conseguito;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva o tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 1) ultimo capoverso, 2), 3), 4), 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6, ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza de termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 9.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:
1) Istituzioni di diritto privato (civile e commerciale);
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
1) Principi di economia politica;
2) Principi di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche su nozioni di statistica metodologica.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte, quanto quella orale, avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale prova sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire la tessera ferroviaria se appartengono al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sara liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1968
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 146

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo alla:

Direzione generale degli affari generali e del personale - Ministero del tesoro -
Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . il (1) . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste eletorali del comune di (2) . . . .;

di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *e*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (4) . . . .;

di non avere mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . .) (5).

. . . . li . . . .

firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate, eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato o internato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; profugo dallo Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi africani, decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

mutilato o invalido civile; mutilato o invalido del lavoro;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali (precisare la qualifica);

appartenente al personale dell'Amministrazione centrale del tesoro indicato nell'art. 1, comma secondo, del bando di concorso (precisare la qualifica e la denominazione);

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa compreso nella legge 26 marzo 1965, n. 229;

vedova o orfano di guerra; vedova o orfano di caduto per servizio; vedova o orfano di caduto sul lavoro.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e la autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *e*) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(11117)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti della amministrazione centrale delle finanze (officina della manutenzione del palazzo delle finanze) con la qualifica di vetraio (O.P.).

Il supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1968, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 10 dicembre 1968 il decreto ministeriale 29 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1968, registro n. 34 Finanze, foglio n. 86, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze (officina della manutenzione del palazzo delle finanze) con la qualifica di vetraio (O.P.), indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1966.

(12036)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti della amministrazione centrale delle finanze (officina della manutenzione del palazzo delle finanze) con la qualifica di idraulico (O.P.).

Il supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1968, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 10 dicembre 1968 il decreto ministeriale 29 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1968, registro n. 34 Finanze, foglio n. 87, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze (officina della manutenzione del palazzo delle finanze) con la qualifica di idraulico (O.P.), indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1966.

(12037)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Vicenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3929/G.I.2 in data 28 aprile 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Arzignano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del detto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Vicenza, dell'ordine dei medici della provincia e della giunta municipale del comune di Arzignano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Arzignano è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Privitera dott. Alfio, direttore di sezione della prefettura di Vicenza;

Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Padova;

Fiaschi prof. Ernico, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Padova;

Magrì prof. Carmelo, ispettore generale medico, medico provinciale di Belluno;

Scarpari dott. Silvio, ufficiale sanitario del comune di Vicenza.

Segretario:

de Simone dott. Pasqualino, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto d'igiene dell'Università di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza e all'albo pretorio del comune di Arzignano.

Vicenza, addì 29 novembre 1968

Il medico provinciale: CAROLA

(12260)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 3951 e 3952 dell'8 giugno 1968, con i quali, rispettivamente, fu approvata la graduatoria generale di merito e furono dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aliano, Grottole, S. Giorgio Lucano e S. Mauro Forte;

Visti i decreti di variante nn. 5550 del 5 settembre 1968 e 6580 del 29 ottobre 1968;

Vista la nota n. 4889 del 6 dicembre 1968, con la quale il comune di Grottole ha comunicato che l'ostetrica Staccioli Erina ha rinunciato alla condotta del predetto comune;

Considerato che occorre procedere alla opportuna variante, tenendo presente la graduatoria e la preferenza espressa dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La sottoindicata ostetrica è dichiarata vincitrice del concorso di cui in premessa e assegnata alla condotta ostetrica qui di seguito indicata:

Pepe Carmela: Grottole.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e modi di legge.

Matera, addì 13 dicembre 1968

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(12216)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 43/35.2/1144 del 1° luglio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto resisi vacanti in provincia di Livorno;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nella legge 13 marzo 1958, n. 296, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e nella legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità e dalla prefettura di Livorno, nonchè le proposte dell'ordine dei veterinari della provincia di Livorno;

Visto il decreto del medico provinciale di Livorno numero 18/8758/4 in data 30 novembre 1968, con il quale viene nominato il componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1968, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa e costituita come segue:

Presidente:

Di Rocco dott. Claudio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Andreani dott. Ivo, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Coppi dott. Renzo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'Istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'Istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Berti dott. Guido, veterinario condotto del comune di Rosignano Marittimo.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa in data da stabilirsi e che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e all'albo pretorio della prefettura e dei comuni di Collesalvetti, Suvereto e Sassetta.

Livorno, addì 4 dicembre 1968

(11818) *Il veterinario provinciale:* CERCIGNANI

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 ottobre 1968, n. **298-1561/Legisl.**

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione - Parte 1ª.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 10 *dicembre* 1968)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3238-621/11-I. Pers. di data 9 agosto 1968;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione - Parte 1ª sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle materie:
sociologia culturale;
pianificazione dei servizi scolastici.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) argomenti delle prove scritte;
b) programmazione economica e pianificazione urbanistica;
c) tecniche di ricerca sociale;
d) psicologia dell'età evolutiva;
e) elementi di diritto costituzionale ed ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 10 ottobre 1968

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1968
Registro n. 17, *foglio n.* 141

(12092)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.